Documento 26/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/03/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1474

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI IUNIORES – CERTIFICAZIONI ENERGETICHE – CIRCOLARE CNI N.367/2010 – PRESUNTA DISPARITÀ CON GLI ARCHITETTI

Testo Viene richiesto parere sulla presunta disparità di trattamento degli Ingegneri e Ingegneri iuniores nei confronti degli Architetti, relativamente alle competenze professionali in materia di certificazione energetica degli edifici, in quanto – come chiarito nella circolare CNI 15/11/2010 n.367 – la competenza sul punto riconosciuta agli Ingegneri iuniores è limitata agli iscritti nel settore a) civile e ambientale e b) industriale.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali e sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Detto questo, si osserva preliminarmente che gli Architetti, in base al DPR 328/2001, hanno una diversa distinzione in sezioni e settori (ad es., la sezione B del loro albo è ripartita in soltanto due settori), per cui non è possibile fare paragoni.

Inoltre oggi, dopo la riforma del relativo ordinamento, Architetto (o Architetto iunior) è il titolo professionale spettante solamente agli iscritti al settore a) architettura dell'albo, mentre gli iscritti ai restanti settori si chiamano, rispettivamente, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei beni architettonici ed ambientali (v. l'art.15, comma 3, DPR 328/2001).

Vale anche per gli Architetti, infine, la previsione – posta tra le NORME GENERALI – del DPR 328, che dispone che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione (art.3, comma 3, DPR cit.).

Ne deriva che qualora l'iscritto ad un settore della sezione B dell'albo degli Architetti esercitasse attività che non gli appartengono (in quanto di pertinenza degli iscritti ad un diverso settore), commetterebbe un illecito deontologico e sarebbe passibile di denuncia per esercizio abusivo della professione.

Sarebbe opportuno, in ogni caso, che il Consiglio dell'Ordine verificasse la fondatezza delle notizie che attestano il rilascio di certificazioni energetiche da parte degli (in senso ampio) Architetti "senza alcun problema".

Per quanto detto sopra, infatti, la soluzione è diversa a seconda del settore di iscrizione del professionista facente parte dell'albo dell'Ordine degli Architetti.

In questi termini è il parere richiesto, sulla base degli elementi a disposizione e fatte salve eventuali integrazioni documentali da parte dell'Ordine provinciale.